

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3683

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONATI, RIPAMONTI, MANFREDI,
MALABARBA, CORTIANA, BOCO, FALOMI, ZANCAN, MURINEDDU,
MARITATI, BAI DOSSI, GABURRO, PETERLINI, MONTINO,
BETTONI BRANDANI, ZANOLETTI, CAVALLARO, ACCIARINI,
IERVOLINO, BATTISTI, PESSINA, DE ZULUETA, LABELLARTE,
RIGONI, LIGUORI, PEDRINI, FABRIS, DE PETRIS, BISCARDINI,
MARTONE, MASSUCCO, TOGNI e SALZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2005

—————

Norme contro interventi estetici su animali d’affezione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In Europa, il divieto di tagliare orecchie e coda ai cani risale al 1895, quando il Kennel Club inglese legiferò che «nessun cane nato dopo il 31 marzo 1895 può essere premiato in una manifestazione che si svolga secondo i regolamenti del K.C. se ha le orecchie tagliate». In alcuni Paesi del Nord Europa, quali la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca è dagli anni 40 che le orecchie non vengono più tagliate.

Molto più recentemente, e cioè tra il 1987 e il 1988, la questione tornò ad essere considerata grazie ad un'iniziativa del Consiglio d'Europa: il 13 novembre del 1987 alcuni Stati del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia, firmarono la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che all'articolo 10 vieta: *a)* il taglio della coda; *b)* il taglio delle orecchie; *c)* la recisione delle corde vocali; *d)* l'asportazione delle unghie e dei denti. Il nostro Paese ha firmato tale convenzione, ma successivamente nessuno dei Ministeri preposti si interessò più dei primi due punti. A tutt'oggi è consentito in esposizione portare cani con orecchie integre o tagliate.

Il problema del taglio delle orecchie affonda le sue radici nella selezione operata dall'uomo di cani che avevano funzioni prettamente pratiche (di guardia, di difesa, di attacco e di combattimento tra cani) e nel cui svolgimento il cane non doveva procurarsi ferite inutili o offrire all'avversario punti di presa.

L'esemplare di razza nasce pertanto fin dagli albori come un'opera di selezione voluta dall'uomo, che ne altera l'estetica per i propri scopi. Essendo ormai venuti meno i motivi pratici che hanno fatto sorgere tale questione, non sussiste oggi la necessità di sottoporre l'animale ad un intervento chirurgico a puri fini estetici. Il taglio delle orecchie, peraltro, resta un intervento chirurgico con tutti i rischi connessi, e soprattutto con delle fasciature postoperatorie (i cosiddetti «conetti») che vanno ripetute ogni otto giorni circa fintanto che l'orecchio non resta nella posizione voluta, procurando notevole fastidio all'animale. Non solo. Gli «incidenti di percorso» dell'intera procedura possono essere molti e di diversa origine e possono portare ad accanimenti estetici quali un secondo taglio o l'applicazione di protesi fisse all'interno delle cartilagini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 è altresì fatto divieto di tagliare le unghie ai gatti ovvero di praticare la onisectomia, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

Art. 2.

1. Le gravi condizioni di salute degli animali di cui all'articolo 1 devono essere attestate per iscritto dal veterinario libero professionista o di sanità pubblica che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio veterinario azienda USL competente per territorio per i relativi e conseguenti controlli.

Art. 3.

1. Ai fini dei controlli sul rispetto della presente legge i proprietari di animali da compagnia ed i veterinari devono dimostrare, esibendo la documentazione ed i referti veterinari, che le amputazioni di orecchie o coda sono avvenute in data precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È fatto divieto di far partecipare ad esposizioni o gare, cani con menomazioni conseguenti ad interventi di cui all'articolo 1, comma 1, anche se prodotte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Chiunque viola l'articolo 1 è perseguito a norma dell'articolo 544-ter del codice penale. I veterinari che violano l'articolo 1 sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno trenta giorni se dipendenti da pubblica amministrazione e viene revocata la licenza se liberi professionisti per almeno trenta giorni.

2. Chiunque viola l'articolo 3, comma 2, è punito con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro per ogni animale fatto esibire.